



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC** 1
- ★ **Decisione (UE) 2019/658 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 2
- ★ **Decisione (UE) 2019/659 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 3
- Protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro** 5

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/660 della Commissione, del 24 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi ⁽¹⁾** 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 della Commissione, del 25 aprile 2019, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*), del ghiozzo di Ferrer (*Pseudaphya ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) 16
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/663 della Commissione, del 25 aprile 2019, recante trecentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda 19

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2019/664 del Consiglio, del 15 aprile 2019, recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare» 21
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [notificata con il numero C(2019) 2805] ⁽¹⁾ 26
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/666 della Commissione, del 25 aprile 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 3253] ⁽¹⁾ 47

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, del 20 settembre 2018, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 21.9.2018) 77

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

L'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC ⁽¹⁾, firmato a Santo Domingo il 25 ottobre 2016, entra in vigore, a norma del suo articolo 25, paragrafo 1, dal 17 maggio 2019.

⁽¹⁾ GUL 103 del 12.4.2019, pag. 3.

DECISIONE (UE) 2019/658 DEL CONSIGLIO**del 2 marzo 2015****relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro ⁽¹⁾ («accordo») è entrato in vigore il 1° marzo 2008.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia prevede che quest'ultima aderisca all'accordo mediante un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.
- (3) Il 14 settembre 2012 la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a negoziare un protocollo che modifica l'accordo «protocollo» per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione
- (4) Il protocollo è stato siglato a Bruxelles il 20 giugno 2014.
- (5) È opportuno firmare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è autorizzata a nome dell'Unione e degli Stati membri, con riserva della conclusione di tale protocollo ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

La presidente

D. REIZNIECE-OZOLA

⁽¹⁾ GUL 46 del 21.2.2008, pag. 25.

⁽²⁾ Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

DECISIONE (UE) 2019/659 DEL CONSIGLIO**dell'8 aprile 2019****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro ⁽²⁾ («accordo»), è entrato in vigore il 1° marzo 2008.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia prevede che quest'ultima aderisca all'accordo mediante un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.
- (3) Il 14 settembre 2012 la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a negoziare un protocollo che modifica l'accordo («protocollo») per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione.
- (4) Conformemente alla decisione (UE) 2019/658 ⁽³⁾, il protocollo è stato firmato a Bruxelles il 21 dicembre 2018.
- (5) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione e degli Stati membri, alla notifica prevista all'articolo 3 del protocollo ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Approvazione del 21 dicembre 2018.

⁽²⁾ GU L 46 del 21.2.2008, pag. 25.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/658 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

PROTOCOLLO**recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, in appresso «gli Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA,,

da una parte,

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1° marzo 2008 («accordo»).

Articolo 2

Il testo dell'accordo in lingua croata, accluso al presente protocollo, fa fede alle stesse condizioni degli altri testi redatti ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo medesimo.

Articolo 3


Le parti contraenti si notificano reciprocamente attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui è ricevuta l'ultima notifica scritta.

Articolo 4


Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemiladiciotto.

За държавите-членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Ghall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna
 成员国代表



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 欧洲联盟代表



За правителството на Китайската Народна Република
 Por el Gobierno de la República Popular China
 Za vládu Čínské lidové republiky
 For Folkerepublikken Kinas regering
 Für die Regierung der Volksrepublik China
 Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel
 Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
 For the Government of the People's Republic of China
 Pour le gouvernement de la République populaire de Chine
 Za Vladu Narodne Republike Kine
 Per il Governo della Repubblica popolare cinese
 Ķīnas Tautas Republikas valdības vārdā –
 Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu
 A Kínai Népköztársaság kormánya részéről
 Ghall-Gvern tar-Repubblika Popolari taç-Ċina
 Voor de Regering van de Volksrepubliek China
 W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej
 Pelo Governo da República Popular da China
 Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze
 Za vládu Čínskej ľudovej republiky
 Za Vlado Ljudske republike Kitajske
 Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta
 För Folkrepubliken Kinas regering
 中华人民共和国政府代表



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/660 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	120,2	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	243,9	17	AR
		218,4	25	BR
		219,5	24	TH
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	280,6	2	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/661 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2019****che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 prevede l'istituzione di un registro elettronico centrale (in prosieguo «il registro») per la gestione delle quote relative all'immissione in commercio di idrofluorocarburi e la comunicazione dei relativi dati; sono incluse le apparecchiature immesse sul mercato caricate contenenti idrofluorocarburi.
- (2) A seguito dell'emendamento di Kigali al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽²⁾, a partire dal 1° gennaio 2019 le importazioni e le esportazioni dell'Unione di quantitativi di idrofluorocarburi sfusi rientrano nel sistema per il rilascio di licenze di cui all'articolo 4B del protocollo di Montreal. Si ritiene che l'iscrizione valida di un'impresa che opera come importatore o esportatore, a seconda dei casi, nel registro di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 costituisca una licenza di questo tipo.
- (3) Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, è importante specificare le prescrizioni che le imprese la cui registrazione è obbligatoria devono rispettare. Le prescrizioni dovrebbero includere, tra l'altro, l'obbligo di fornire informazioni relative allo status finanziario e giuridico delle imprese. Tali informazioni possono essere necessarie per assicurare un'attuazione efficace dell'assegnazione delle quote, evitare distorsioni nell'assegnazione delle quote e prevenire l'elusione e violazioni degli obblighi di legge.
- (4) Gli obblighi di registrazione dovrebbero tener conto anche della diversa situazione delle imprese che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo a norma del regolamento (UE) n. 517/2014.
- (5) Affinché il meccanismo delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi sia attuato efficacemente mediante il registro, è importante prevedere salvaguardie volte ad assicurare che l'assegnazione delle quote avvenga in modo lecito ed equo. La funzione del registro è quella di facilitare l'efficace attuazione del meccanismo delle quote. Il registro dovrebbe pertanto essere organizzato e gestito in modo da poter essere utilizzato come strumento per evitare qualsiasi elusione o violazione delle prescrizioni per l'assegnazione delle quote. In particolare, nel caso in cui uno o più titolari effettivi registrino più imprese allo scopo di vedersi assegnata, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, una quantità di quote più elevata rispetto alla quantità massima di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio dell'Unione da una singola impresa, le imprese registrate con lo stesso o gli stessi titolari effettivi dovrebbero essere considerate come un'unica impresa ai fini dell'assegnazione delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento. La proprietà effettiva può riguardare qualsiasi tipo di persona giuridica come ad esempio le piccole e medie imprese.
- (6) Tenuto conto delle leggi e delle norme nazionali che disciplinano lo stabilimento e l'attività delle imprese, la Commissione necessita dell'assistenza degli Stati membri per valutare la completezza e l'esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a cooperare e a scambiare informazioni con la Commissione al fine di assicurare il corretto funzionamento del registro.
- (7) La Commissione è tenuta ad assicurare che i dati personali trasmessi a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 siano trattati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 195.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GUL 236 del 14.9.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014.

Articolo 2

Definizioni

Per «titolare effettivo» si intende il titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Articolo 3

Obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro

1. Le imprese stabilite nell'Unione forniscono alla Commissione le seguenti informazioni al fine di essere iscritte nel registro:
 - a) nome e forma giuridica dell'impresa quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali;
 - b) indirizzo completo dell'impresa, compresi la via e il numero civico, il codice postale, il nome della città e il paese;
 - c) numero di telefono dell'impresa, compreso il prefisso internazionale;
 - d) numero di partita IVA dell'impresa;
 - e) numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) dell'impresa, se del caso;
 - f) nome completo di un referente che soddisfi le condizioni di cui ai punti i) e ii) e un indirizzo elettronico personale utilizzato a fini professionali da tale persona che contenga, se disponibile, un chiaro collegamento con l'impresa:
 - i) è un titolare effettivo dell'impresa o un suo dipendente;
 - ii) è autorizzato ad adempiere tutti gli obblighi e svolgere le pertinenti attività connesse al registro per conto dell'impresa così che diventino giuridicamente vincolanti per l'impresa;
 - g) descrizione delle attività dell'impresa;
 - h) conferma scritta dell'intenzione dell'impresa di iscriversi nel registro, firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell'impresa autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome dell'impresa;
 - i) le coordinate bancarie dell'impresa attestata da un documento firmato da un rappresentante della banca o da un estratto conto bancario originale relativo a un conto bancario nell'Unione utilizzato dall'impresa per le sue attività commerciali e che copre un periodo di tempo compreso negli ultimi 3 mesi.
2. Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni al fine di essere iscritte nel registro:
 - a) le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e c), ma relative sia all'impresa che al rappresentante esclusivo, e corredate, per quanto riguarda le informazioni di cui alla lettera a), di un documento ufficiale pertinente su cui sfigurino il nome e la forma giuridica in ogni caso, unitamente a una traduzione giurata del documento in inglese;
 - b) le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere d), e) e i), ma relative al rappresentante esclusivo e non all'impresa;

(*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GUL L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- c) nome completo di un referente che soddisfi le condizioni di cui ai punti i) e ii) e un indirizzo elettronico personale utilizzato a fini professionali da tale persona che contenga, se disponibile, un chiaro collegamento con il rappresentante esclusivo:
- i) è un titolare effettivo del rappresentante esclusivo o un suo dipendente;
 - ii) è autorizzato ad adempiere a tutti gli obblighi e alle pertinenti attività connesse al registro per conto dell'impresa e del rappresentante esclusivo così che diventino giuridicamente vincolanti sia per l'impresa che per il rappresentante esclusivo;
- d) indirizzo elettronico per il rappresentante esclusivo;
- e) descrizione delle attività dell'impresa;
- f) conferma scritta di cui al paragrafo 1, lettera h), ma firmata anche da un titolare effettivo o da un dipendente del rappresentante esclusivo autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome del rappresentante esclusivo.
3. Per poter presentare una dichiarazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 per un determinato anno, i termini per la presentazione e il completamento della domanda di iscrizione nel registro sono fissati come specificato nella comunicazione che la Commissione è tenuta a rilasciare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento.
4. Le imprese già registrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già state trasmesse al registro.

Articolo 4

Obblighi di informazione supplementari per l'iscrizione nel registro

1. La Commissione può chiedere a un'impresa di fornire informazioni sull'identità del o dei titolari effettivi dell'impresa e, se del caso, del rappresentante esclusivo dell'impresa, comprese informazioni sul tipo di titolarità effettiva e sul tipo e sul livello di controllo che ciascun titolare effettivo ha il diritto di esercitare.
2. La Commissione può inoltre, ove giustificato in seguito a una valutazione preliminare delle informazioni di cui all'articolo 3 e, se del caso, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, chiedere all'impresa di trasmettere:
- a) informazioni supplementari o elementi di prova atti a dimostrare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite a norma dell'articolo 3 o, eventualmente, del paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) i rendiconti finanziari dell'impresa relativi all'esercizio precedente o, se non disponibili, prova della disponibilità di fondi sufficienti per svolgere le attività future per le quali l'impresa desidera iscriversi nel registro;
 - c) il piano aziendale dell'impresa per le attività future e una panoramica delle precedenti attività;
 - d) un documento che certifichi la struttura di gestione dell'impresa;
 - e) informazioni riguardanti eventuali legami, ad esempio legami giuridici, economici o fiscali, con altre imprese, o con i titolari effettivi di altre imprese, che hanno presentato una domanda di registrazione o che sono già iscritti nel registro.
3. La Commissione può chiedere, se del caso, che le informazioni supplementari o gli elementi di prova richiesti a norma del paragrafo 2 alle imprese che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo siano corredati di una traduzione autenticata in inglese.
4. Le imprese trasmettono le informazioni o gli elementi di prova richiesti a norma del presente articolo entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta o entro un termine più lungo eventualmente concordato con la Commissione a seguito di una richiesta di proroga debitamente giustificata avanzata dall'impresa.

Articolo 5

Obbligo di aggiornare le informazioni

Le imprese iscritte nel registro assicurano che le informazioni fornite da esse stesse o per loro conto a norma del presente regolamento siano aggiornate e forniscono alla Commissione informazioni aggiornate non appena intervengano modifiche o le informazioni cessino di essere complete o esatte.

*Articolo 6***Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni**

1. La Commissione può rifiutare di registrare un'impresa nel registro o può sospenderne la registrazione se le prescrizioni del presente regolamento in relazione a tale impresa non sono soddisfatte o se le informazioni o gli elementi di prova forniti a norma del presente regolamento da o per conto dell'impresa sono inesatti o incompleti. L'impresa interessata e l'autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il registro, dei motivi del rifiuto o della sospensione della registrazione.
2. Se la registrazione di un'impresa è sospesa a norma del paragrafo 1, la Commissione revoca la sospensione e ripristina la registrazione nel momento in cui gli obblighi del presente regolamento previsti per l'impresa sono rispettati o, se del caso, quando le informazioni o gli elementi di prova forniti ai sensi del presente regolamento da o per conto dell'impresa sono aggiornati in modo da essere esatti e completi.
3. La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono fornite informazioni deliberatamente false o qualora un'impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni richieste o a non aggiornarle a norma del presente regolamento. L'impresa interessata e l'autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il registro, dei motivi della cancellazione della registrazione.

*Articolo 7***Imprese con gli stessi titolari effettivi**

1. Ai fini della distribuzione delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento. Il dichiarante unico è l'impresa registrata per prima o, se del caso, a un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo. Ai fini del ricalcolo dei valori di riferimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico importatore o produttore. L'importatore o produttore unico corrisponde all'impresa registrata per prima o, se del caso, a un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo.
2. Per le imprese cui il paragrafo 1 si applica per due periodi di dichiarazione, la Commissione cancella la registrazione delle imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi, ad eccezione dell'impresa che è stata registrata per prima o, se del caso, di un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo, a meno che non vi siano altri obblighi in sospeso a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 che richiedono l'iscrizione al registro.

*Articolo 8***Scambio di informazioni**

Su richiesta, gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con la Commissione quando ciò è necessario per valutare la completezza e l'esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione a norma del presente regolamento, in particolare se le informazioni riguardano leggi e prassi nazionali.

Articolo 9

1. I dati personali di un'impresa trattati nel registro possono essere conservati per un periodo massimo di 5 anni dopo la cancellazione della registrazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3.
2. La Commissione assicura mediante dispositivi tecnici la cancellazione dei dati personali in conformità al paragrafo 1.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/662 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2019**

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*), del ghiozzo di Ferrer (*Pseudaphya ferreri*) e dello zero (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento è stata concessa fino al 6 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione ⁽²⁾.
- (4) Il 9 agosto 2016 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga oltre la fine del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1233/2013. La Spagna ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga.
- (5) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la deroga chiesta dalla Spagna e il progetto di piano di gestione ad essa allegato in occasione della 53ª riunione plenaria svoltasi nell'ottobre 2016 ⁽³⁾.
- (6) Lo CSTEP ha constatato che il nuovo progetto di piano di gestione per il periodo 2016-2019 era stato significativamente migliorato rispetto al piano di gestione adottato nel 2013. Esso ha tuttavia segnalato alcuni aspetti che richiedevano ulteriori motivazioni e chiarimenti, segnatamente per quanto riguarda la maggiore flessibilità del censimento della flotta, la pesca praticata su praterie di *Posidonia*, la separazione delle acque intorno a Maiorca in due zone di gestione, l'aumento del TAC stagionale e l'estensione della campagna di pesca dello zero.
- (7) Alla luce della valutazione dello CSTEP, la Commissione ha chiesto ulteriori dati e chiarimenti che la Spagna ha trasmesso il 19 giugno e il 6 novembre 2017, unitamente a uno studio scientifico ⁽⁴⁾. La Spagna ha ritirato 2 proposte di modifica del piano di gestione: la separazione delle acque intorno a Maiorca in due zone di gestione e l'estensione della campagna di pesca dello zero.
- (8) La Spagna ha adottato il piano di gestione mediante decreto ⁽⁵⁾ conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (9) La proroga della deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

⁽¹⁾ GUL 409 del 30.12.2006, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphya ferreri*) e dello zero (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 17).

⁽³⁾ CSTEP, relazione sulla 53ª riunione plenaria (PLEN-16-03, JRC103924): <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary>

⁽⁴⁾ Studio sulla pesca con sciabiche da natante del tipo «gerretera» nell'Isola di Ibiza, 30.5.2017 (Estudio de la pesca de «gerret» con artes de tirada en la Isla de Ibiza, 30.5.2017).

⁽⁵⁾ Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears (BOIB n. 35, 16.3.2019, pag. 9442).

- (10) Sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio, presenti esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.
- (11) La pesca con sciabiche da natante non può essere praticata con altri attrezzi e non ha un impatto significativo sull'ambiente marino. Si tratta di una pesca selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondale marino.
- (12) La richiesta riguarda imbarcazioni registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l'ambiente marino delle Isole Baleari, aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione inteso a regolamentare la pesca del rossetto (*Aphia minuta*), del ghiozzo di Ferrer (*Pseudaphya ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) praticata con sciabiche da natante. Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (13) La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (55).
- (14) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 55 imbarcazioni specificate e sarà fissato un massimale complessivo in termini di stazza e di potenza.
- (15) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre imbarcazioni.
- (16) Le attività di pesca interessate rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni.
- (17) Poiché sono selettive, presentano effetti trascurabili sull'ambiente e non sono interessate dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, le attività di pesca in questione possono essere ammesse a beneficiare della deroga relativa alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Non si applicano pertanto le norme relative alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
- (18) Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.
- (19) Il piano di gestione spagnolo disciplina l'attività delle sciabiche da natante in modo da garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime e che le attività di pesca non siano mirate alla cattura di cefalopodi.
- (20) Il piano di gestione spagnolo include misure di monitoraggio delle attività di pesca, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (21) È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.
- (22) È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità del piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.
- (23) Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della proroga.
- (24) Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 è giunta a scadenza il 6 dicembre 2016, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 6 dicembre 2016.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma delle Isole Baleari, alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*), del ghiozzo di Ferrer (*Pseudaphya ferreri*) e dello zero (*Spicara smaris*) praticata con sciabiche da natante utilizzate da imbarcazioni:

- a) registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l'ambiente marino delle Isole Baleari;
- b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché
- c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

La Spagna trasmette alla Commissione, entro giugno 2019, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 6 dicembre 2016 al 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/663 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2019****recante trecentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.
- (2) Il 17 aprile 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Il 22 aprile 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (4) L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:

- 1) i dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificati: il testo «Zulkarnaen [alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.» è sostituito da quanto segue: «Aris Sumarsono (alias certi a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incerto Murshid). Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: villaggio di Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 16.5.2005.»
 - 2) La voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa: «Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan al Haddad). Indirizzo: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Data di nascita: a) 28.6.1963. b) 28.3.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L183017 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1996, scaduto il 13.2.2001). Altre informazioni: codice fiscale italiano: HDDFTH63H28Z352V. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»
-

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/664 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio ⁽²⁾ autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dai «dazi di mare» per i prodotti fabbricati nei dipartimenti e nelle regioni francesi d'oltremare figuranti nel relativo allegato. È autorizzata una differenza massima di tassazione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d'oltremare interessati.
- (2) Ai sensi della decisione 940/2014/UE, il 12 febbraio 2018 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione del regime di imposizione previsto dalla suddetta decisione. Alcune relazioni di valutazione specifiche per ciascuna delle regioni ultraperiferiche francesi, corredate di richieste volte ad adeguare l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di un'imposizione differenziata, sono state trasmesse, rispettivamente, il 15 marzo 2018 per la Guyana francese, la Martinica e la Guadalupa, il 4 giugno 2018 per la Riunione e, senza richiesta di adattamento dell'elenco, il 28 agosto 2018 per Mayotte. Un'ulteriore richiesta per l'inserimento di un nuovo prodotto è stata presentata per la Guyana francese il 26 ottobre 2018.
- (3) Sulla base della relazione delle autorità francesi, presentata il 12 febbraio 2018, la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione di cui alla decisione n. 940/2014/UE, nonché una proposta intesa ad adeguare tale decisione. Tali proposti adeguamenti riguardano la Martinica, la Guadalupa, la Guyana francese e la Riunione e consistono nell'inserimento di nuovi prodotti nell'elenco e dell'aumento della differenza di tassazione autorizzata per altri prodotti.
- (4) Nel caso della Guyana francese è opportuno aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE.
- (5) Per ciascun caso, l'adattamento degli elenchi è giustificato in considerazione del costo supplementare dei prodotti fabbricati localmente rispetto ai prodotti equivalenti importati, che sono fabbricati nel territorio dell'Unione.
- (6) Gli adeguamenti che è opportuno apportare a tale riguardo consistono principalmente nell'inserimento negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE dei prodotti per i quali esisteva già una produzione locale nel 2014 e per i quali in tale anno non era stata presentata alcuna domanda di inserimento negli elenchi.
- (7) Per la Guyana francese i prodotti interessati sono il cemento (prodotto 2523 29 00) e i mobili di legno (prodotti 9403 30, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30).
- (8) Nella Martinica i prodotti interessati sono taluni granuli (pellet) di plastica (prodotto 3907 61 00) e le celle frigorifere (prodotto 8418 69 00).

⁽¹⁾ Parere del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

⁽²⁾ Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (GUL 367 del 23.12.2014, pag. 1).

- (9) Nella Guadalupa i prodotti interessati sono alcune carni (prodotto 0210 12 19), alcune salse (prodotto 2103 90 90), l'alcole etilico denaturato (prodotto 2207 20 00), alcuni fertilizzanti (prodotti 2833, 2834 e 2836), alcuni prodotti cosmetici (prodotti 3303 00 90 e 3304 99 00), alcuni liquidi di raffreddamento (prodotto 3820 00 00) e le scatole e i sacchi di carta e cartone (prodotto 4819 10 00).
- (10) Nella Riunione i prodotti in questione sono alcuni stampati (prodotto 4911 99), alcuni prodotti per l'igiene (prodotti 4818 20 10 e 4818 20 91), taluni pezzi di ricambio dei mezzi di trasporto (prodotti 8511 40 00, 8511 50 00 e 8511 90 00), alcune condotte di ventilazione e relativi accessori (prodotti 7306 30 80, 7306 61 92 e 7307 99 80), le cisterne degli scaldacqua solari (prodotto 8419 90 85), alcuni fertilizzanti (prodotto 3102 10 90) e alcune puree di pomodori (prodotto 2002 90 11).
- (11) Nel settore agricolo, le richieste di inserimento o di riclassificazione negli elenchi sono giustificate dalla necessità dei produttori locali di diversificare la loro produzione e di gestire meglio i rischi legati ai fattori climatici. I prodotti che è opportuno includere negli elenchi di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE sono alcuni ortaggi (prodotti 0709 30 00, 0709 40 00, 0709 93 90, 0714) e gli avocado (prodotto 0804 40 00) per la Martinica, gli ananassi (prodotto 0804 30) e i pimenti (prodotto 0904 22 00) per la Guadalupa e le cipolle (prodotto 0703 10 19) e gli aglio (prodotto 0703 20 00) per la Riunione. Inoltre, per la Martinica, è opportuno riclassificare nell'elenco B alcuni ortaggi (prodotto 0706), alcuni pimenti (prodotto 0709 60) e gli ananassi (prodotto 0804 30) e agrumi (prodotto 0805).
- (12) Per alcuni prodotti già inseriti negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE è opportuno applicare la differenza massima di tassazione interessata a sottovoci della nomenclatura combinata alle quali non si applica attualmente oppure aumentare detta differenza massima di tassazione.
- (13) Nella Martinica è opportuno riclassificare gli yogurt (prodotto 0403 10) e alcuni prodotti per costruzioni di materie plastiche (prodotto 3925) dall'elenco B all'elenco C, gli ortaggi e legumi surgelati (prodotto 0710), le costruzioni prefabbricate (prodotto 9406), alcuni articoli di gioielleria (prodotti 7113 e 7117) e gli scaldacqua solari (prodotto 8419 19) dall'elenco A all'elenco B.
- (14) Nella Guadalupa è opportuno inserire nell'elenco B tutte le preparazioni e conserve di carni (prodotto 1602) e non soltanto i prodotti sotto la voce 1602 41 10, tutte le preparazioni e conserve di pesci (prodotto 1604 20) e non solo quelle di salmoni (prodotto 1604 20 10) e, per quanto riguarda i fertilizzanti, tutte le voci 3102, 3103, 3104 e 3105 e non soltanto le sottovoci 3102 90, 3103 90, 3104 20 e 3105 20. Inoltre dovrebbero essere riclassificati gli yogurt (prodotto 0403 10), alcune bevande non alcoliche (prodotti 2202 10 00 e 2202 99 19) e alcuni prodotti per costruzioni (prodotti 3925 10 00 e 3925 90 80) dall'elenco B all'elenco C.
- (15) Nella Riunione è opportuno riclassificare nell'industria agroalimentare lo zucchero (prodotto 1701), i pomodori conservati (prodotto 2002 10), alcuni rivestimenti (prodotto 3214 10 90) dall'elenco A all'elenco C, alcuni ortaggi e legumi conservati (prodotti 2005 51 00 e 2005 99 80), alcune pitture (prodotti 3208 e 3209), le pellicole e i sacchetti di polietilene (prodotti 3920 10 e 3923 21) e alcune scatole e cartonaggi (prodotto 4819 20 00) dall'elenco B all'elenco C, e alcune puree di frutta (2007 99 50) dall'elenco A all'elenco B.
- (16) Nella Martinica occorre rettificare un errore nella voce tariffaria introdotta nell'elenco di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE e sostituire la voce 2204 29 con la voce 2204 21.
- (17) È opportuno iscrivere negli elenchi i prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata dei prodotti per i quali non esisteva produzione locale nel 2014, ma la cui produzione è iniziata o per i quali esistono piani concreti di avvio di un'attività a breve termine. I prodotti di cui trattasi sono attività di stampa come magliette stampate (prodotto 6110 30 91), accessori per bambini piccoli stampati (prodotto 6111 20 90), giacche a vento stampate (prodotto 6201 19 00), abiti stampati (prodotto 6204 42 00), biancheria da letto stampata (prodotto 6302 91 00), berretti stampati (prodotto 6505 00 30), tazze stampate (6912 00) e la legna da ardere (prodotto 4401 12 00) nella Guyana francese. Nella Guadalupa i prodotti in questione sono alcune birre (prodotto 2203), alcune acque senza aggiunta di zuccheri (prodotto 2201 10 90) e alcuni apparecchi per filtrare o depurare liquidi (prodotto 8421 21 00). Nella Riunione si tratta di alcuni prodotti per l'igiene (prodotto 4818 90 10).
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 940/2014/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione n. 940/2014/UE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA

ALLEGATO

L'allegato della decisione n. 940/2014/UE è così modificato:

1. la parte A è così modificata:

- a) al punto 1 sono inseriti i prodotti seguenti: «0904 22 00, 2103 90 90, 2207 20 00, 3820 00 00, 4819 10 00»;
- b) al punto 2 è inserito il prodotto «2523 29 00»;
- c) il punto 3 è così modificato:
 - i) sono inseriti i prodotti seguenti: «0709 30 00, 0709 40 00, 0709 93 90, 0804 40 00, 0714, 8418 69 00»;
 - ii) sono soppressi i prodotti seguenti: «0706, 0709 60, 0804 30, 0805, 0710, 7113, 7117, 8419 19, 9406»;
- d) il punto 5 è così modificato:
 - i) sono inseriti i prodotti seguenti: «3102 10 90, 8511 40 00, 8511 50 00, 8511 90 00»;
 - ii) sono soppressi i prodotti seguenti: «1701, 2002 10, 2007 99 50, 3214 10 90»;

2) la parte B è così modificata:

- a) il punto 1 è così modificato:
 - i) sono inseriti i prodotti seguenti: «0210 12 19, 0804 30, 16 02, 1604 20, 2201 10 90, 2833, 2834, 2836, 3102, 3103, 3104, 3105, 3303 00 90, 3304 99 00»;
 - ii) sono soppressi i prodotti seguenti: «0403 10, 1602 41 10, 1604 20 10, 2202 10 00, 3102 90, 3103 90, 3104 20, 3105 20, 3925 10 00, 3925 90 80»;
- b) il punto 2 è così modificato:
 - i) sono inseriti i prodotti seguenti: «0303 59, 0305 31 00, 0305 44 90, 0305 52 00, 0305 53 90, 0305 54 90, 0305 59 85, 0305 64 00, 4418 91 00, 4418 99, 6110 30 91, 6111 20 90, 6201 19 00, 6204 42 00, 6302 91 00, 6505 00 30, 6912 00, 9403 30, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30»;
 - ii) il prodotto seguente è soppresso: «0305 59 80»;
- c) il punto 3 è così modificato:
 - i) sono inseriti i prodotti seguenti: «3907 61 00, 0706, 0709 60, 0710, 0804 30, 0805, 7113, 7117, 8419 19, 9406»;
 - ii) sono soppressi i prodotti seguenti: «0403 10, 3925»;
- d) il punto 5 è così modificato:
 - i) sono inseriti i prodotti seguenti: «0703 10 19, 0703 20 00, 2002 90 11, 2007 99 50, 4911 99, 4818 20 10, 4818 20 91, 4818 90 10, 7306 30 80, 7306 61 92, 7307 99 80, 8419 90 85»;
 - ii) sono soppressi i prodotti seguenti: «2005 51 00, 2005 99 80, 3208, 3209, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00»;

3. la parte C è così modificata:

- a) al punto 1 sono inseriti i prodotti seguenti: «2203, 8421 21 00, 0403 10, 2202 10 00, 2202 99 19, 3925 10 00, 3925 90 80».
- b) il punto 2 è così modificato:
 - i) sono inseriti i prodotti seguenti: «4401 12 00, 9406 90 10, 9406 10 00, 9406 90 38»;
 - ii) sono soppressi i prodotti seguenti: «9406 00 11, 9406 00 20, 9406 00 38»;

- c) il punto 3 è così modificato:
- i) sono inseriti i prodotti seguenti: «0403 10, 3925, 2204 21»;
 - ii) il prodotto seguente è soppresso: «2204 29».
- d) al punto 5 sono inseriti i prodotti seguenti: «1701, 2002 10, 2005 51 00, 2005 99 80, 3208, 3209, 3214 10 90, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00».
-

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665 DELLA COMMISSIONE**del 17 aprile 2019****che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio**

[notificata con il numero C(2019) 2805]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6 bis, paragrafo 9, e l'articolo 12, paragrafo 3 *quinquies*,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, definisce regole generali di calcolo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per il 2025 e il 2030. Essa impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati relativi all'attuazione degli obiettivi di riciclaggio per ogni anno civile secondo un formato stabilito dalla Commissione.
- (2) È opportuno modificare la decisione 2005/270/CE ⁽³⁾ della Commissione per allinearne le disposizioni alle nuove norme stabilite dalla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il calcolo del conseguimento degli obiettivi figuranti all'articolo 5, paragrafo 2, (possibilità di tenere conto degli imballaggi per la vendita riutilizzabili), all'articolo 5, paragrafo 3 (imballaggi in legno riparati per il riutilizzo), e all'articolo 6 bis, nonché per tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 12 sulle comunicazioni.
- (3) Le regole di calcolo del conseguimento degli obiettivi sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per il 2025 e il 2030 definite all'articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE precisano che solo i rifiuti immessi in un'operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali dovrebbero essere utilizzati per il calcolo del conseguimento dell'obiettivo di riciclaggio e che, come norma generale, la misurazione dei rifiuti dovrebbe avvenire all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. Ai fini dell'applicazione uniforme delle regole di calcolo e della comparabilità dei dati, è opportuno specificare i punti di calcolo per i principali materiali di imballaggio e le principali operazioni di riciclaggio.
- (4) Per garantire una comunicazione armonizzata sui metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio e un riciclaggio di qualità, è necessario stabilire una metodologia comune per il calcolo della quantità di tali metalli. La metodologia dovrebbe prendere in considerazione solo il contenuto metallico dei materiali separati dalle ceneri pesanti da incenerimento ai fini del riciclaggio in metalli, e dovrebbe garantire che vengano presi in considerazione solo i metalli provenienti dall'incenerimento di rifiuti di imballaggio.
- (5) A norma dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE, i dati calcolati e comunicati devono essere avvalorati da un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei flussi di materiali dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire un'affidabilità e un'accuratezza elevate dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati, in particolare rilevando i dati direttamente dagli operatori economici e utilizzando registri elettronici ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e specifiche tecniche applicate ai rifiuti cerniti.
- (6) Il formato delle tabelle che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare i dati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, della direttiva 94/62/CE dovrebbe tenere conto delle norme riguardanti le comunicazioni relative agli obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi e agli imballaggi riutilizzabili stabilite nella direttiva 94/62/CE.

⁽¹⁾ GUL 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141).

⁽³⁾ Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

- (7) Le tabelle per le comunicazioni relative agli imballaggi riutilizzabili dovrebbero tenere conto delle informazioni sugli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e sul numero di rotazioni che tali imballaggi compiono in un anno, il che è essenziale per determinare la quota di imballaggi riutilizzabili rispetto agli imballaggi monouso. Poiché gli imballaggi per la vendita riutilizzabili possono essere presi in considerazione nell'ambito degli obiettivi di riciclaggio, è altresì opportuno operare una distinzione tra gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e altri imballaggi riutilizzabili.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/270/CE è così modificata:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente decisione stabilisce le tabelle per comunicare i dati ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE, nonché le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati ai sensi di tale direttiva, per quanto riguarda:

- a) il conseguimento di un livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE tenendo conto degli imballaggi riutilizzabili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva;
- b) la presa in considerazione della riparazione per il riutilizzo degli imballaggi in legno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 94/62/CE;
- c) la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE;
- d) il controllo della qualità e le misure adottate ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE.»;

- (2) l'articolo 2 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni in aggiunta alle pertinenti definizioni figuranti all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE:

- a) «materiali interessati»: i materiali dei rifiuti di imballaggio che sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
- b) «materiali non interessati»: ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, i materiali di rifiuto che non sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
- c) «trattamento preliminare»: qualsiasi operazione di trattamento che i materiali dei rifiuti di imballaggio subiscono prima di essere sottoposti all'operazione di riciclaggio con la quale tali materiali sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti. Ciò comprende il controllo, la cernita e altre operazioni preparatorie per eliminare i materiali non interessati e garantire un riciclaggio di qualità;
- d) «punto di calcolo»: il punto di immissione dei materiali dei rifiuti di imballaggio nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati;
- e) «punto di misurazione»: il punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo;
- f) «rotazione»: lo spostamento compiuto dagli imballaggi riutilizzabili dal momento in cui sono immessi sul mercato insieme alle merci che sono adibiti a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare, al momento in cui vengono restituiti per essere riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi in vista della loro immissione ripetuta sul mercato insieme alle merci;
- g) «sistema di riutilizzo degli imballaggi»: le modalità organizzative, tecniche o finanziarie grazie alle quali gli imballaggi riutilizzabili compiono molteplici rotazioni.»;

- b) al paragrafo 2, il primo comma è abrogato;

(3) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«3. Per calcolare e verificare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, le informazioni relative agli imballaggi costituiti da materiali diversi che non possono essere separati manualmente sono fornite nella categoria del materiale predominante in peso.»;

b) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«4. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati si riferisce alla quantità (input) di rifiuti di imballaggio immessi in un processo effettivo di recupero o riciclaggio. Se il prodotto (output) dell'impianto di selezione dei rifiuti è inviato a processi effettivi di recupero o riciclaggio senza perdite significative, è ammesso considerare che tale output equivalga al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati.»;

(4) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, i rifiuti di imballaggio esportati al di fuori dell'Unione sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla normativa pertinente dell'Unione.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, i rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o al di fuori dell'Unione che vengono inviati in uno Stato membro per fini di recupero o riciclaggio non sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati nello Stato membro nel quale sono stati inviati.»;

(5) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati è misurato sulla base di un tasso di umidità naturale dei rifiuti di imballaggio paragonabile a quello degli imballaggi equivalenti immessi sul mercato.»;

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati nella relazione sul controllo della qualità dei dati.»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati esclude, nella misura di quanto praticamente possibile, i materiali non di imballaggio che vengono raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio.»;

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati nella relazione sul controllo della qualità dei dati.»;

(6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, le disposizioni relative al recupero di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione si applicano, *mutatis mutandis*, anche ai rifiuti di imballaggio inceneriti presso impianti di incenerimento con recupero di energia.»;

(7) sono inseriti i seguenti articoli da 6 bis a 6 septies:

«Articolo 6 bis

1. Per conseguire un livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE, la quantità di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui il detentore si disfa dopo la loro prima rotazione è detratta dalla quantità totale di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta in un determinato anno.

2. I punti percentuali che possono essere sottratti dagli obiettivi di riciclaggio per determinare il livello rettificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE sono calcolati come media semplice dei punti percentuali che rappresentano la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili in ciascuno dei tre anni precedenti. Tale quota è calcolata dividendo la quantità di imballaggi per la vendita riutilizzabili determinata conformemente al presente articolo, che è composta dai materiali di imballaggio ai quali si applica l'obiettivo di riciclaggio, per la quantità di tutti gli imballaggi per la vendita composti da tali materiali di imballaggio e immessi sul mercato per la prima volta in un determinato anno.

Articolo 6 ter

1. Se uno Stato membro considera le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), lettera g), punto ii), lettera h) e lettera i), punto ii), della direttiva 94/62/CE, la quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo è aggiunta sia ai rifiuti di imballaggio prodotti sia ai rifiuti di imballaggio riciclati.

2. La quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo è stabilita in base alla massa delle unità di imballaggi in legno riparati che sono successivamente riutilizzate, esclusi gli imballaggi in legno o i componenti di imballaggi in legno destinati alle operazioni di trattamento dei rifiuti.

Articolo 6 quater

1. Ai fini del calcolo e della verifica della conformità agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, si applica quanto segue:

a) la quantità di rifiuti di imballaggio riciclati è la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo. La quantità di rifiuti di imballaggio che vengono immessi nell'operazione di riciclaggio include i materiali interessati. Essa può includere materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l'operazione di riciclaggio specifica.

I punti di calcolo applicabili a determinati materiali dei rifiuti di imballaggio e a determinate operazioni di riciclaggio sono indicati nell'allegato II;

b) se il punto di misurazione si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti di imballaggio senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti di imballaggio sono immessi nell'operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti di imballaggio cerniti che è respinta dall'impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti di imballaggio riciclati;

c) se un impianto effettua un trattamento preliminare prima del punto di calcolo in tale impianto, i rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare non sono inclusi nella quantità di rifiuti di imballaggio riciclati comunicata da tale impianto;

d) se gli imballaggi biodegradabili soggetti a trattamento aerobico o anaerobico sono inclusi nelle quantità riciclate del rispettivo materiale di imballaggio, la quantità di imballaggi biodegradabili nei rifiuti biodegradabili è determinata da periodiche analisi di composizione dei rifiuti biodegradabili immessi in tali operazioni. I rifiuti di imballaggio biodegradabili eliminati prima, durante o dopo il processo di riciclaggio non sono inclusi nelle quantità riciclate;

e) se il tasso di umidità dei rifiuti di imballaggio in corrispondenza del punto di misurazione differisce da quello degli imballaggi immessi sul mercato, la quantità di imballaggi in corrispondenza del punto di misurazione è corretta per rispecchiare il tasso di umidità naturale dei rifiuti di imballaggio paragonabile a quello degli imballaggi equivalenti immessi sul mercato;

f) dalla quantità di rifiuti di imballaggio riciclati sono esclusi i materiali che non fanno parte degli imballaggi e che sono raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio, quali i rifiuti dello stesso materiale che non provengono dagli imballaggi, e i residui dei prodotti che erano contenuti negli imballaggi;

- g) se i rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato Stato membro sono stati mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo, la quota di rifiuti di imballaggio provenienti da un determinato Stato membro è identificata utilizzando metodi appropriati, quali registri elettronici e indagini campionarie. Se tali rifiuti subiscono un ulteriore trattamento preliminare, la quantità di materiali non interessati eliminati da tale trattamento è detratta tenendo conto della quota e, se del caso, della qualità dei materiali di rifiuto prodotti dai rifiuti di imballaggio provenienti da un determinato Stato membro;
- h) se i materiali dei rifiuti di imballaggio sono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, il prodotto di tali operazioni che è soggetto al recupero del materiale, quali frazione minerale delle ceneri pesanti da incenerimento o clinker derivante dal coincenerimento, non è incluso nella quantità di rifiuti di imballaggio riciclati, ad eccezione dei metalli separati e riciclati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio. I metalli integrati nel prodotto minerale in uscita dal processo di coincenerimento dei rifiuti di imballaggio non sono comunicati come riciclati;
- i) se i materiali dei rifiuti di imballaggio sono immessi in operazioni di recupero in cui non sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, né per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento, la quantità di rifiuti riciclati è determinata grazie ad un metodo di bilancio di massa secondo cui si tiene conto solo dei materiali di rifiuto soggetti al riciclaggio.

2. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, gli imballaggi compositi e altri imballaggi composti da più di un materiale sono calcolati e comunicati sulla base dei singoli materiali contenuti negli imballaggi. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio.

Articolo 6 quinquies

1. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, la quantità di metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento è costituita dalla massa dei metalli nel concentrato di metallo che è separata dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti di imballaggio, e non include altri materiali contenuti nel concentrato di metallo come aggregati minerali o metalli che non provengono dai rifiuti di imballaggio.
2. Per calcolare la massa dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento, gli Stati membri applicano la metodologia di cui all'allegato III.

Articolo 6 sexies

Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, gli Stati membri possono applicare le regole di calcolo di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies.

Articolo 6 septies

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati comunicati a norma della presente decisione. In particolare, la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti è soggetta a verifiche e controlli incrociati, anche utilizzando dati sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato, dati pertinenti sui rifiuti e analisi di composizione dei rifiuti urbani non differenziati. Gli Stati membri informano la Commissione delle verifiche effettuate e, se del caso, di qualsiasi incoerenza significativa rilevata e delle misure correttive pianificate o adottate.
2. Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli stabilimenti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso.
3. Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici.
4. Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, comprese quelle che avvalorano metodologie di campionamento, tali indagini sono condotte nel rispetto di norme minime che includono i requisiti minimi seguenti:
- a) le indagini sono condotte a intervalli regolari e specificati, affinché riflettano adeguatamente la variazione nei dati oggetto di indagine;
- b) le indagini sono basate su campioni rappresentativi della popolazione a cui si applicano i loro risultati.

5. È possibile ricorrere a stime per i materiali di imballaggio presenti in piccole quantità e per quelli non citati nella presente decisione. Tali stime sono basate sulle migliori informazioni disponibili e sono descritte nelle relazioni sul controllo della qualità che accompagnano i dati sulla produzione e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.»;

(8) gli articoli 7 e 8 sono soppressi;

(9) l'articolo 9 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri comunicano i dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio e sugli imballaggi riutilizzabili per mezzo delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri forniscono i dati sull'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero per mezzo delle tabelle 4 o 5 di cui all'allegato I, secondo il caso, per comunicare i dati sotto forma di numero, e delle tabelle 6 o 7 di cui all'allegato I, secondo il caso, per comunicare i dati sotto forma di peso.»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 7:

«3. Gli Stati membri completano su base annuale le tabelle per la comunicazione di cui all'allegato I e le trasmettono alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento in formato elettronico, mediante una norma di interscambio stabilita dalla Commissione. La comunicazione copre un intero anno civile.

4. Gli Stati membri trasmettono una relazione sul controllo della qualità utilizzando la tabella di cui all'allegato IV.

5. Uno Stato membro, se non applica le regole di calcolo di cui agli articoli da 6 *bis* a 6 *quinqües* per verificare la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, trasmette separatamente i dati di verifica della conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, utilizzando la tabella 1 di cui ai cui all'allegato.

6. Gli Stati membri che decidono di conseguire per un determinato anno un livello rettificato di un obiettivo a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE completano per tale anno la tabella 2 di cui all'allegato I della presente decisione per la comunicazione dei rispettivi materiali di imballaggio e la trasmettono alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento in formato elettronico, mediante una norma di interscambio stabilita dalla Commissione.

7. La Commissione pubblica i dati comunicati a norma degli allegati della presente decisione salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni sul controllo della qualità di cui all'allegato IV, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.»;

(10) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2019

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2005/270/CE è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito da «ALLEGATO I»;
- 2) le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1

Comunicazione riguardante gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6 della direttiva 94/62/CE

(tonnellate)

Materiali dei rifiuti di imballaggio	Produzione di rifiuti	Riciclaggio			Riparazione degli imballaggi in legno	Recupero di energia ⁽¹⁾	Altre forme di recupero ⁽²⁾
		Riciclaggio nello Stato membro	Riciclaggio in altri Stati membri	Riciclaggio al di fuori dell'UE			
Tutti							
Plastica							
Legno							
Metalli (totale)							
Metalli ferrosi							
Metalli ferrosi derivanti dalle CPI ⁽³⁾							
Alluminio							
Alluminio derivante dalle CPI ⁽⁴⁾							
Vetro							
Carta e cartone							
Altro							

Note

1. Caselle grigio scuro: l'informazione non è applicabile.
2. Caselle grigio chiaro: l'informazione è obbligatoria solo per gli Stati membri che includono tali quantità nei tassi di riciclaggio. Gli Stati membri, se comunicano metalli derivanti dalle ceneri pesanti da incenerimento (CPI), compilano le caselle riguardanti il riciclaggio effettuato all'interno e al di fuori dello Stato membro.

⁽¹⁾ Sono inclusi l'incenerimento con recupero di energia e il ritrattamento dei rifiuti da utilizzare come combustibile o altro mezzo di produzione di energia.

⁽²⁾ Sono esclusi la riparazione degli imballaggi in legno, il riciclaggio e il recupero di energia; sono incluse le operazioni di riempimento.

⁽³⁾ I metalli ferrosi riciclati dopo la separazione dalle ceneri pesanti da incenerimento sono comunicati separatamente e non sono inclusi nella riga dei metalli ferrosi.

⁽⁴⁾ L'alluminio riciclato dopo la separazione dalle ceneri pesanti da incenerimento è comunicato separatamente e non è incluso nella riga dell'alluminio.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Materiale di imballaggio	Imballaggi immessi sul mercato per la prima volta				Imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta		Rotazioni ⁽³⁾			
	Tutti gli imballaggi ⁽¹⁾		Imballaggi per la vendita ⁽²⁾		Tutti gli imballaggi riutilizzabili (t)	Imballaggi per la vendita riutilizzabili (t)	Tutti gli imballaggi riutilizzabili		Imballaggi per la vendita riutilizzabili	
	(t)	(unità)	(t)	(unità)			(t) ⁽⁴⁾	(numero)	(t) ⁽⁴⁾	(numero)
Carta e cartone										
Altro										
Tutti										

Note: Caselle grigio chiaro: dati facoltativi.

⁽¹⁾ Vale a dire tutti gli imballaggi riutilizzabili e monouso, inclusi gli imballaggi per la vendita, per il trasporto e gli imballaggi multipli.

⁽²⁾ Vale a dire gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e monouso.

⁽³⁾ Vale a dire il numero di rotazioni che gli imballaggi riutilizzabili compiono in un determinato anno.

⁽⁴⁾ Vale a dire il numero di rotazioni che gli imballaggi riutilizzabili compiono in un determinato anno moltiplicato per la loro massa.»;

(3) sono aggiunti gli allegati II, III e IV seguenti:

«ALLEGATO II

Punti di calcolo definiti all'articolo 6 quater, paragrafo 1, lettera a)

Materiale di imballaggio	Punto di calcolo
Vetro	Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, fibra di vetro per isolamento e materiali da costruzione.
Metalli	Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli.
Carta / cartone	Carta cernita che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in un'operazione di riduzione in pasta.
Plastica	Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale.
Legno	Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari o altri prodotti. Legno cernito che viene immesso in un'operazione di compostaggio.
Materie tessili	Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli.
Imballaggi compositi e imballaggi composti da molteplici materiali.	Plastica, vetro, metalli, legno, carta e cartone e altri materiali derivanti dal trattamento di imballaggi compositi o di imballaggi composti da molteplici materiali che non subiscono ulteriore trattamento prima di raggiungere il punto di calcolo stabilito per il materiale specifico.

ALLEGATO III

Metodologia di calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio

1. Si applicano i seguenti termini in relazione alle formule indicate nel presente allegato:

$m_{total\ IBA\ Fe/Al}$	massa totale dei metalli ferrosi o dell'alluminio nelle ceneri pesanti da incenerimento (nelle formule: <i>incineration bottom ash</i> , IBA) in un determinato anno;
$m_{IBA\ Fe/nFe\ concentrates}$	massa del concentrato di metalli ferrosi o del concentrato di metalli non ferrosi separati dalle ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti grezzi in un determinato anno;
$C_{IBA\ Fe/Al}$	concentrazione di metalli ferrosi o di alluminio nel rispettivo concentrato di metalli;
$m_{IBA\ Fe/Al}$	massa dei metalli ferrosi o dell'alluminio nel concentrato di metalli ferrosi o nel concentrato di metalli non ferrosi separati dalle ceneri pesanti da incenerimento in un determinato anno;
$m_{non-metallic}$	massa dei materiali non metallici contenuti in uno specifico concentrato di metalli ferrosi o concentrato di alluminio;
r_{Al}	quota di alluminio in metalli non ferrosi contenuti in un concentrato non ferroso separato dalle ceneri pesanti da incenerimento;
$m_{PW\ Fe/Al}$	massa dei metalli ferrosi o dell'alluminio derivanti da rifiuti di imballaggio che sono immessi in un'operazione di incenerimento in un determinato anno;
$m_{W\ Fe/Al}$	massa di tutti i metalli ferrosi o dell'alluminio che sono immessi in un'operazione di incenerimento in un determinato anno; e
$m_{PW\ IBA\ Fe/Al}$	massa dell'alluminio o dei metalli ferrosi riciclati derivanti dai rifiuti di imballaggio in un determinato anno.

2. A seguito della separazione del concentrato ferroso/non ferroso dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento, il contenuto di metalli ferrosi/alluminio del concentrato di metalli è calcolato applicando la formula seguente:

$$m_{total\ IBA\ Fe/Al} = m_{IBA\ Fe/nFe\ concentrates} \cdot C_{IBA\ Fe/Al}$$

3. I dati sulla massa dei concentrati di metalli ferrosi/non ferrosi sono ottenuti dagli impianti che separano i concentrati di metalli dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento.

4. La concentrazione di metalli ferrosi e di alluminio derivanti dal trattamento delle ceneri pesanti grezze da incenerimento è calcolata utilizzando i dati raccolti tramite indagini periodiche dagli impianti che trattano i concentrati di metalli e dagli impianti che utilizzano metalli separati dalle ceneri pesanti da incenerimento per la produzione di prodotti in metallo applicando la formula seguente:

(a) per i metalli ferrosi

$$C_{IBA\ Fe} = \frac{m_{IBA\ Fe}}{m_{IBA\ Fe\ concentrates}} = \frac{m_{IBA\ Fe\ concentrates} - m_{non-metallic}}{m_{IBA\ Fe\ concentrates}}, \text{ e}$$

(b) per l'alluminio

$$C_{IBA\ Al} = \frac{m_{IBA\ Al}}{m_{IBA\ nFe\ concentrates}} = \frac{(m_{IBA\ nFe\ concentrates} - m_{non-metallic}) \cdot r_{Al}}{m_{IBA\ nFe\ concentrates}}$$

5. La massa dei metalli ferrosi/dell'alluminio riciclati derivanti dai rifiuti di imballaggio in tutti i metalli ferrosi/alluminio riciclati/o separati/o dalle ceneri pesanti da incenerimento è determinata attraverso indagini campionarie dei rifiuti che sono immessi nell'operazione di incenerimento. Tali indagini sono condotte almeno ogni cinque anni e quando vi sono ragioni per prevedere che la composizione dei rifiuti inceneriti sia cambiata in misura significativa. La massa dei metalli ferrosi/dell'alluminio derivanti dai rifiuti di imballaggio è calcolata applicando la formula seguente:

$$m_{PW\ IBA\ Fe/Al} = \frac{m_{PW\ Fe/Al}}{m_{W\ Fe/Al}} \cdot m_{total\ IBA\ Fe/Al}$$

ALLEGATO IV

Formato per il controllo della qualità**I. Obiettivi della relazione**

Gli obiettivi della relazione sul controllo della qualità sono i seguenti:

1. valutare la metodologia per comunicare l'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero;
2. valutare la qualità dei dati sugli imballaggi riutilizzabili;
3. controllare la completezza dell'applicazione, da parte dello Stato membro, della definizione di rifiuti di imballaggio, in particolare per quanto riguarda i dati sulla produzione di rifiuti di imballaggio;
4. valutare la qualità dei processi di raccolta dei dati, compresi l'ambito e la convalida delle fonti dei dati amministrativi e la validità statistica degli approcci fondati su indagini;
5. comprendere le ragioni di cambiamenti significativi nei dati comunicati tra gli anni di riferimento e garantire l'accuratezza di tali dati;
6. assicurare l'applicazione delle regole e delle metodologie comuni per la misurazione dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio; e
7. verificare la conformità ai requisiti specifici stabiliti nelle regole di calcolo degli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio.

II. Informazioni generali

1. Stato membro:
2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
3. Referente / informazioni di contatto:
4. Anno di riferimento:
5. Data di consegna / versione:
6. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

III. Utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero

1. Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati

Nome dell'organismo	Descrizione delle principali responsabilità

Aggiungere righe se del caso.

2. Descrizione dei metodi utilizzati
-
-

3. Accuratezza dei dati

- 3.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sull'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta
-
-

3.2. Descrizione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sull'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero

3.3. Indagini statistiche utilizzate in relazione all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero

Ambito dell'indagine	Anno	Unità statistiche	Percentuale della popolazione sottoposta a indagine	Dati (t)	Livello di confidenza	Margine di errore	Adegua- menti dall'anno di indagine all'anno corrente	Altri dettagli

Aggiungere righe per ciascuna indagine effettuata.

3.4. Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente

Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno)

IV. Imballaggi riutilizzabili

1. Parti coinvolte nella raccolta dei dati

Nome dell'organismo	Descrizione delle principali responsabilità

Aggiungere righe se del caso.

2. Descrizione dell'applicazione della definizione di imballaggi riutilizzabili nel sistema nazionale di raccolta dei dati, compresa la garanzia che gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta siano riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi e che tutte le rotazioni degli imballaggi riutilizzabili siano registrate

3. Metodi per raccogliere e aggregare i dati per le varie categorie, tipi di imballaggi e sistemi di riutilizzo degli imballaggi

Materiale di imballaggio	Categoria di imballaggio coperta (imballaggi per la vendita, multipli o per il trasporto)	Tipo di imballaggio (ad esempio bottiglie, casse, contenitori)	Descrizione del sistema di riutilizzo (sistema a circuito aperto o a circuito chiuso)	Descrizione dettagliata dei metodi per raccogliere e aggregare i dati, comprese le fonti di informazione, la copertura e qualsiasi stima utilizzata, se possibile separatamente per ciascuna combinazione di materiale di imballaggio, categoria, tipo di imballaggio e sistema di riutilizzo
Plastica				
Legno				

Materiale di imballaggio	Categoria di imballaggio coperta (imballaggi per la vendita, multipli o per il trasporto)	Tipo di imballaggio (ad esempio bottiglie, casse, contenitori)	Descrizione del sistema di riutilizzo (sistema a circuito aperto o a circuito chiuso)	Descrizione dettagliata dei metodi per raccogliere e aggregare i dati, comprese le fonti di informazione, la copertura e qualsiasi stima utilizzata, se possibile separatamente per ciascuna combinazione di materiale di imballaggio, categoria, tipo di imballaggio e sistema di riutilizzo
Metalli ferrosi				
Alluminio				
Vetro				
Carta e cartone				
Altro				

Aggiungere righe dopo ciascun materiale se del caso.

4. Verifica dei dati

Materiale di imballaggio	Descrizione dettagliata dei metodi di verifica dei dati sugli imballaggi riutilizzabili, se possibile separatamente per ciascuna combinazione di materiale di imballaggio, categoria, tipo di imballaggio e sistema di riutilizzo
Plastica	
Legno	
Metalli ferrosi	
Alluminio	
Vetro	
Carta e cartone	
Altro	

5. Accuratezza dei dati

5.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sugli imballaggi riutilizzabili, compresi gli errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta

5.2. Descrizione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sugli imballaggi riutilizzabili

Materiale dei rifiuti di imballaggio/Methodi di raccolta dei dati	Totale	Plastica	Legno	Metalli ferrosi	Alluminio	Vetro	Carta e cartone	Altro
Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore								
Statistiche della produzione e del commercio estero								
Altro (specificare)								

Descrizione dei metodi di verifica relativi ai dati sui rifiuti di imballaggio prodotti nel caso in cui siano utilizzati i dati sugli imballaggi immessi sul mercato

2.1.2. Spiegazione dell'applicazione delle stime nel caso in cui siano utilizzati i dati sugli imballaggi immessi sul mercato (ad esempio se la raccolta dei dati non copre l'intero mercato o per tener conto dei comportamenti opportunistici, delle spedizioni private all'interno o all'esterno del paese e delle vendite online)

2.1.3. Indicazione se una stima è stata calcolata e aggiunta (Sì/No) e, in caso affermativo, il volume aggiunto in percentuale sul totale

Materiale dei rifiuti di imballaggio/Convalida	Totale	Plastica	Legno	Metalli ferrosi	Alluminio	Vetro	Carta e cartone	Altro
Stime generali (ad esempio basate su indagini)								
Comportamenti opportunistici								
Spedizioni private								
Vendite online								
Altro								

2.1.4. Descrizione della metodologia e verifica dei dati sui rifiuti di imballaggio prodotti nel caso in cui siano utilizzati i dati sui rifiuti di imballaggio, compreso il modo in cui vengono contabilizzati a) i rifiuti diversi dagli imballaggi raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio e b) i materiali di imballaggio presenti in altri rifiuti (flussi di rifiuti misti).

2.1.5. Descrizione della metodologia di comunicazione relativa agli imballaggi compositi, anche qualora i materiali contenuti negli imballaggi compositi e che rappresentano meno del 5 % della massa dell'unità di imballaggio non siano comunicati separatamente.

Ulteriori informazioni sui metodi, compresa la combinazione dei metodi utilizzati

2.2.3. Punti di misurazione del riciclaggio applicati dallo Stato membro

Materiali dei rifiuti di imballaggio	Descrizione dei punti di misurazione utilizzati (in corrispondenza del punto di calcolo o in uscita dopo un'operazione di cernita escludendo i materiali non interessati se del caso, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, ecc.) nonché variazioni a livello regionale e locale
Plastica	
Legno	
Metalli ferrosi	
Alluminio	
Vetro	
Carta e cartone	
Altro	

Descrizione dettagliata della metodologia di calcolo della quantità di materiali non interessati eliminati tra i punti di misurazione e di calcolo, ove applicabile

2.2.4. Descrizione della metodologia per determinare la quantità dei singoli materiali riciclati contenuti negli imballaggi compositi o negli imballaggi composti da molteplici materiali, nonché informazioni su eventuali deroghe applicate ai materiali che costituiscono meno del 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio.

2.2.5. Utilizzo dei tassi di scarto medio

Descrizione dei rifiuti di imballaggio cerniti a cui si applicano i tassi di scarto medio, i tipi di impianti di cernita a cui si applicano diversi tassi di scarto medio, l'approccio metodologico per calcolare i tassi di scarto medio in tale/i punto/i, compresa l'accuratezza statistica delle indagini utilizzate o la natura delle specifiche tecniche.

Materiali dei rifiuti cerniti e tipo di impianto di cernita	Tassi di scarto medio (in percentuale)	Descrizione

Aggiungere righe se del caso.

2.2.6. Attribuzione dei rifiuti alle tipologie di imballaggio e non imballaggio e correzione dell'umidità

Descrizione, ove applicabile, della metodologia applicata per escludere i rifiuti diversi dagli imballaggi dalla quantità comunicata di rifiuti di imballaggio riciclati e della metodologia per correggere la quantità di rifiuti di imballaggio in corrispondenza del punto di misurazione per rispecchiare il tasso di umidità naturale degli imballaggi (utilizzando altresì le norme europee in materia). Sono ammissibili dati aggregati provenienti da impianti di tipo analogo.

Materiali dei rifiuti di imballaggio	Tipo di impianto	Quota dei rifiuti di imballaggio (%)	Descrizione delle metodologie applicate per ottenere la percentuale

Aggiungere righe se del caso.

2.2.7. Attribuzione dei rifiuti ai diversi Stati membri

Descrizione della metodologia applicata per escludere i rifiuti provenienti da altri paesi, ove applicabile Sono ammissibili dati aggregati provenienti da impianti di tipo analogo.

Materiali dei rifiuti di imballaggio	Tipo di impianto	Quota dei rifiuti provenienti dallo Stato membro (%)	Descrizione delle metodologie applicate per ottenere la percentuale

Aggiungere righe se del caso.

2.2.8. Altre forme di recupero dei rifiuti

Descrizione del trattamento dei rifiuti segnalati sotto la categoria di altre forme di recupero e quota di rifiuti (%) soggetta a tale trattamento

2.2.9. Informazioni sulla rilevanza della custodia temporanea dei rifiuti di imballaggio rispetto alle quantità di rifiuti trattati in un determinato anno ed eventuali stime sui rifiuti riciclati nell'anno di riferimento corrente a seguito della custodia temporanea in un anno di riferimento precedente, nonché sui rifiuti che entrano in custodia temporanea nell'anno di riferimento corrente

2.2.10. Verifica dei dati sul riciclaggio dei rifiuti di imballaggio

Materiali dei rifiuti di imballaggio	Controllo incrociato (sì / no)	Controllo delle serie temporali (sì / no)	Audit (sì / no)	Processo di verifica
Plastica				
Legno				

Materiali dei rifiuti di imballaggio	Controllo incrociato (sì / no)	Controllo delle serie temporali (sì / no)	Audit (sì / no)	Processo di verifica
Metalli ferrosi				
Alluminio				
Rifiuti misti				
Altro				

2.2.11. Calcolo del riciclaggio di metalli dalle ceneri pesanti da incenerimento

Descrizione dettagliata del metodo di raccolta dei dati per calcolare la quantità di metalli separati dalle ceneri pesanti da incenerimento a norma dell'atto di esecuzione della Commissione adottato in conformità dell'articolo 37, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE

Dati	Descrizione del metodo di misurazione per l'ottenimento dei dati
Quantità totale del concentrato di metalli estratto dalle ceneri pesanti da incenerimento	
Livello medio di contenuto metallico nella quantità totale del concentrato di metalli, nonché affidabilità delle indagini svolte	
Percentuale dei rifiuti immessi negli impianti di incenerimento che si qualificano come rifiuti di imballaggio, nonché affidabilità delle indagini svolte	

2.3. Accuratezza dei dati

2.3.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta

2.3.2. Spiegazione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio

2.3.3. Indagini statistiche utilizzate in merito alla produzione e al trattamento dei rifiuti di imballaggio

Componente dei rifiuti di imballaggio	Anno	Unità statistiche	Percentuale della popolazione sottoposta a indagine	Dati (tonnellate)	Livello di confidenza	Margine di errore	Dettagli sugli adeguamenti dall'anno di indagine all'anno corrente	Altri dettagli

Aggiungere righe per ciascuna indagine effettuata.

2.3.4. Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente

Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno)

2.3.5. Spiegazione dettagliata che indichi le cause della differenza di tonnellaggio (in relazione a quali flussi di rifiuti, settori o stime sia emersa la differenza e quale sia la causa all'origine) per qualsiasi componente dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati che mostri una variazione maggiore del 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno precedente

Materiale	Variazione (%)	Ragione principale della variazione

Aggiungere righe se del caso.

VI. Tracciabilità dei rifiuti e garanzia del loro trattamento in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal diritto ambientale dell'Unione

1. Descrizione dettagliata del sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio a norma dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE

2. Rifiuti trattati al di fuori dello Stato membro

Materiali dei rifiuti di imballaggio	Soggetto al trattamento finale nello Stato membro (sì / no)	Spedito in un altro Stato membro dell'UE (sì / no)	Esportato al di fuori dell'UE (sì / no)	Descrizione delle misure specifiche per il controllo della qualità e la tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, in particolare in relazione al monitoraggio e alla convalida dei dati
Plastica				
Legno				
Metalli ferrosi				
Alluminio				
Vetro				
Carta e cartone				
Altro				

3. Descrizione delle misure atte a far sì che, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 8, della direttiva 94/62/CE, l'esportatore possa provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e che il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal pertinente diritto ambientale dell'Unione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GUL 190 del 12.7.2006, pag. 1).

VII. Riservatezza

Motivazione per astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione:

VIII. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/666 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2019****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2019) 3253]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/617 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Lituania e in Polonia.
- (2) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/617 in Romania si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana nei suini domestici, casi che devono anch'essi riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (3) Nell'aprile 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Argeş in Romania, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Questa zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco di cui alla parte III, anziché alla parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che sia delimitata una nuova zona ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania e che tale zona sia debitamente inserita nell'elenco di cui all'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/617 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 105 del 16.4.2019, pag. 37).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019

Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

— the area is delimited clockwise by:

- Frontière avec la France,
- Rue Mersinhat,
- La N818 jusque son intersection avec la N83,
- La N83 jusque son intersection avec la N884,
- La N884 jusque son intersection avec la N824,
- La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
- Le Routeux,
- Rue d'Orgéo,
- Rue de la Vierre,
- Rue du Bout-d'en-Bas,
- Rue Sous l'Eglise,
- Rue Notre-Dame,
- Rue du Centre,
- La N845 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la N802,
- La N802 jusque son intersection avec la N825,
- La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
- N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
- Rue du Tombois,
- Rue Du Pierroy,
- Rue Saint-Orban,
- Rue Saint-Aubain,
- Rue des Cottages,
- Rue de Relune,
- Rue de Rulune,
- Route de l'Ermitage,
- N87: Route de Habay,
- Chemin des Ecoliers,
- Le Routy,
- Rue Burgknapp,
- Rue de la Halte,
- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,

- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
- Frontière avec la France,
- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
- La N871 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
- Rue du Fet,
- Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
- Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
- Rue des Bruyères,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue de la Motte,
- La N894 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

- whole municipality of Glavinitza,
- whole municipality of Tutrakan,
- whithin municipality of Dulovo:
 - Boil,
 - Vokil,
 - Grancharovo,
 - Doletz,
 - Oven,
 - Okorsh,
 - Oreshene,
 - Paisievo,
 - Pravda,
 - Prohlada,

- Ruyno,
- Sekulovo,
- Skala,
- Yarebitsa,
- within municipality of Sitovo:
 - Bosna,
 - Garvan,
 - Irnik,
 - Iskra,
 - Nova Popina,
 - Polyana,
 - Popina,
 - Sitovo,
 - Yastrebna,
- within municipality of Silistra:
 - Vetren,
- in Dobrich region:
 - whole municipality of Baltchik,
 - whole municipality of General Toshevo,
 - whole municipality of Dobrich,
 - whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),
 - within municipality of Krushari:
 - Severnyak,
 - Abrit,
 - Dobrin,
 - Alexandria,
 - Polkovnik Dyakovo,
 - Poruchik Kardzhievo,
 - Zagortzi,
 - Zementsi,
 - Koriten,
 - Krushari,
 - Bistretz,
 - Efreytor Bakalovo,
 - Telerig,
 - Lozenetz,
 - Krushari,
 - Severnyak,
 - Severtsi,
- within municipality of Kavarna:
 - Krupen,
 - Belgun,
 - Bilo,
 - Septemvriytsi,
 - Travnik,
- whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

— within municipality of Slivo pole:

- Babovo,
- Brashlen,
- Golyamo vranovo,
- Malko vranovo,
- Ryahovo,
- Slivo pole,
- Borisovo,

— within municipality of Ruse:

- Sandrovo,
- Proseno,
- Nikolovo,
- Marten,
- Dolno Ablanovo,
- Ruse,
- Chervena voda,
- Basarbovo,

— within municipality of Ivanovo:

- Krasen,
- Bozhichen,
- Pirgovo,
- Mechka,
- Trastenik,

— within municipality of Borovo:

- Batin,
- Gorno Ablanovo,
- Ekzarh Yosif,
- Obretenik,
- Batin,

— within municipality of Tsenovo:

- Krivina,
- Belyanovo,
- Novgrad,
- Dzhulyunitza,
- Beltzov,
- Tsenovo,
- Piperkovo,
- Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

— within municipality of Svishtov:

- Sovata,
- Vardim,
- Svishtov,
- Tzarevets,
- Bulgarsko Slivovo,
- Oresh,

in Pleven region:

- within municipality of Belene:
 - Dekov,
 - Belene,
 - Kulina voda,
 - Byala voda,
- within municipality of Nikopol:
 - Lozitza,
 - Dragash voyvoda,
 - Lyubenovo,
 - Nikopol,
 - Debovo,
 - Evlogievo,
 - Muselievo,
 - Zhernov,
 - Cherkovitza,
- within municipality of Gulyantzi:
 - Somovit,
 - Dolni vit,
 - Milkovitsa,
 - Shiyakovo,
 - Lenkovo,
 - Kreta,
 - Gulyantzi,
 - Brest,
 - Dabovan,
 - Zagrazhdan,
 - Gigen,
 - Iskar,
- within municipality of Dolna Mitropoliya:
 - Komarevo,
 - Baykal,
 - Slavovitsa,
 - Bregare,
 - Orehovitsa,
 - Krushovene,
 - Stavertzi,
 - Gostilya,

in Vratza region:

- within municipality of Oryahovo:
 - Dolni vadin,
 - Gorni vadin,
 - Ostrov,
 - Galovo,
 - Leskovets,
 - Selanovtsi,
 - Oryahovo,

- within municipality of Miziya:
 - Saraevo,
 - Miziya,
 - Voyvodovo,
 - Sofronievo,
- within municipality of Kozloduy:
 - Harlets,
 - Glozhene,
 - Butan,
 - Kozloduy,
- in Montana region:
 - within municipality of Valtchedram:
 - Dolni Tzibar,
 - Gorni Tzibar,
 - Ignatovo,
 - Zlatiya,
 - Razgrad,
 - Botevo,
 - Valtchedram,
 - Mokresh,
 - within municipality Lom:
 - Kovatchitza,
 - Stanevo,
 - Lom,
 - Zemphyr,
 - Dolno Linevo,
 - Traykovo,
 - Staliyska mahala,
 - Orsoya,
 - Slivata,
 - Dobri dol,
 - within municipality of Brusartsi:
 - Vasilyovtzi,
 - Dondukovo,
- in Vidin region:
 - within municipality of Ruzhintsi:
 - Dinkovo,
 - Topolovets,
 - Drenovets,
 - within municipality of Dimovo:
 - Artchar,
 - Septemvriytzi,
 - Yarlovitza,
 - Vodnyantzi,
 - Shipot,
 - Izvor,

- Mali Drenovetz,
- Lagoshevtzi,
- Darzhanitza,
- within municipality of Vidin:
 - Vartop,
 - Botevo,
 - Gaytantsi,
 - Tzar Simeonovo,
 - Ivanovtsi,
 - Zheglitza,
 - Sinagovtsi,
 - Dunavtsi,
 - Bukovets,
 - Bela Rada,
 - Slana bara,
 - Novoseltsi,
 - Ruptzi,
 - Akatsievo,
 - Vidin,
 - Inovo,
 - Kapitanovtsi,
 - Pokrayna,
 - Antimovo,
 - Kutovo,
 - Slanotran,
 - Koshava,
 - Gomotartsi.

3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,
- Alsungas novads,
- Durbes novada Dunalkas un Tadaļķu pagasts,
- Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
- Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaišuvos seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnųjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygiaičių seniūnijos.

7. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

- część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,
- gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,
- gminy Dźwierzuty i Świątajno w powiecie szczycieńskim,
- gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
- gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Jonkowo i Świątki w powiecie olsztyńskim,
- gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,
- gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,
- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gmina Poświętne w powiecie białostockim,
- gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;

w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzбно i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- powiat miejski Ostrołęka,
- powiat ostrowski,
- gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
- gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
- gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Gliniojeck, Gołymień – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
- gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
- gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

- gminy Dobrze, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92, i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,
 - gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszków i Sieciechów w powiecie kozienickim,
 - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
 - powiat żyrardowski,
 - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
 - gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
 - gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
 - gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
 - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,
 - gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;
- w województwie lubelskim:
- gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Głusk, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
 - gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,
 - powiat miejski Zamość,
 - gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,
 - gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
 - gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,
 - gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,
 - gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,
 - miasto Świdnik w powiecie świdnickim;
 - gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,
 - gminy Bełzec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
 - gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
 - powiat miejski Lublin,
 - gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,
 - gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;
- w województwie podkarpackim:
- gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy, Oleszyce i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
 - gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
 - gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
 - gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzesckim;
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
 - gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Alba,
- Județul Cluj,
- Județul Harghita,
- Județul Hunedoara,
- Județul Iași,
- Județul Neamț,
- Județul Vâlcea,
- Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
 - Comuna Garla Mare,
 - Hinova,
 - Burila Mare,
 - Gruia,
 - Pristol,
 - Dubova,
 - Municipiul Drobeta Turnu Severin,
 - Eselnița,
 - Salcia,
 - Devesel,
 - Svinița,
 - Gogoșu,
 - Simian,
 - Orșova,
 - Obârșia Closani,
 - Baia de Aramă,
 - Bala,
 - Florești,
 - Broșteni,
 - Corcova,
 - Isverna,
 - Balta,
 - Podeni,
 - Cireșu,
 - Ilovița,
 - Ponoarele,
 - Ilovăț,
 - Patulele,
 - Jiana,
 - Iyvoru Bârzii,
 - Malovat,
 - Bălvănești,
 - Breznița Ocol,
 - Godeanu,
 - Padina Mare,

- Corlățel,
- Vânju Mare,
- Vânjuleț,
- Obârșia de Câmp,
- Vânători,
- Vladaia,
- Pungghina,
- Cujmir,
- Oprișor,
- Dârvari,
- Căzânești,
- Husnicioara,
- Poroina Mare,
- Prunișor,
- Tămna,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiac,
- Sisești,
- Sovarna,
- Bălăcița,
- Județul Gorj,
- Județul Suceava,
- Județul Mureș,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin.

PARTE II

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
- La frontière avec la France au niveau de Florenville,
- La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,
- La N894 jusque son intersection avec la rue de la Motte,
- La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
- La rue de Neufchâteau,
- La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
- La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
- La rue de l'Accord,
- La rue du Fet,
- La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
- La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
- La N88 jusque son intersection avec la N811,

- La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N871,
- La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
- La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Varna region:

- within municipality of Beloslav:
 - Razdelna,
- within municipality of Devnya:
 - Devnya,
 - Poveyanovo,
 - Padina,
- within municipality of Vetrino:
 - Gabarnitsa,
- within municipality of Provadiya:
 - Staroselets,
 - Petrov dol,
 - Provadiya,
 - Dobrina,
 - Manastir,
 - Zhitnitsa,
 - Tutrakantsi,
 - Bozveliysko,
 - Barzitsa,
 - Tchayka,
- within municipality of Avren:
 - Trastikovo,
 - Sindel,
 - Avren,
 - Kazashka reka,
 - Yunak,
 - Tsarevtsi,
 - Dabravino,
- within municipality of Dalgopol:
 - Tsonevo,
 - Velichkovo,
- within municipality of Dolni chiflik:
 - Nova shipka,
 - Goren chiflik,
 - Pchelnik,
 - Venelin,

in Silistra region:

— within municipality of Kaynardzha:

- Voynovo,
- Kaynardzha,
- Kranovo,
- Zarnik,
- Dobrudzhanka,
- Golesh,
- Svetoslav,
- Polkovnik Cholakovo,
- Kamentzi,
- Gospodinovo,
- Davidovo,
- Sredishte,
- Strelkovo,
- Poprusanovo,
- Posev,

— within municipality of Alfatar:

- Alfatar,
- Alekovo,
- Bistra,
- Kutlovitza,
- Tzar Asen,
- Chukovetz,
- Vasil Levski,

— within municipality of Silistra:

- Glavan,
- Silistra,
- Aydemir,
- Babuk,
- Popkralevo,
- Bogorovo,
- Bradvari,
- Sratzimir,
- Bulgarka,
- Tsenovich,
- Sarpovo,
- Srebarna,
- Smiletz,
- Profesor Ishirkovo,
- Polkovnik Lambrinovo,
- Kalipetrovo,
- Kazimir,
- Yordanovo,

- within municipality of Sitovo:
 - Dobrotitza,
 - Lyuben,
 - Slatina,
 - within municipality of Dulovo:
 - Varbino,
 - Polkovnik Taslakovo,
 - Kolobar,
 - Kozyak,
 - Mezhdzen,
 - Tcherkovna,
 - Dulovo,
 - Razdel,
 - Tchernik,
 - Poroyno,
 - Vodno,
 - Zlatoklas,
 - Tchernolik,
- in Dobrich region:
- within municipality of Krushari:
 - Kapitan Dimitrovo,
 - Ognyanovo,
 - Zimnitza,
 - Gaber,
 - within municipality of Dobrich-selska:
 - Altsek,
 - Vodnyantsi,
 - Feldfebel Denkovo,
 - Hitovo,
 - within municipality of Tervel:
 - Brestnitza,
 - Kolartzi,
 - Angelariy,
 - Balik,
 - Bezmer,
 - Bozhan,
 - Bonevo,
 - Voynikovo,
 - Glavantsi,
 - Gradnitsa,
 - Guslar,
 - Kableshekovo,
 - Kladentsi,
 - Kochmar,
 - Mali izvor,

- Nova Kamena,
- Onogur,
- Polkovnik Savovo,
- Popgruevo,
- Profesor Zlatarski,
- Sartents,
- Tervel,
- Chestimenstko,
- within municipality Shabla:
 - Shabla,
 - Tyulenovo,
 - Bozhanovo,
 - Gorun,
 - Gorichane,
 - Prolez,
 - Ezeretz,
 - Zahari Stoyanovo,
 - Vaklino,
 - Granichar,
 - Durankulak,
 - Krapetz,
 - Smin,
 - Staevtsi,
 - Tvarditsa,
 - Chernomortzi,
- within municipality of Kavarna:
 - Balgarevo,
 - Bozhurets,
 - Vranino,
 - Vidno,
 - Irechek,
 - Kavarna,
 - Kamen briag,
 - Mogilishte,
 - Neykovo,
 - Poruchik Chunchevo,
 - Rakovski,
 - Sveti Nikola,
 - Seltse,
 - Topola,
 - Travnik,
 - Hadzhi Dimitar,
 - Chelopechene.

3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705250, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aizputes novads Kalvenes pagasts,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,

- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,

- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Novadnieku, Kursišu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novads,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,

- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,
- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

7. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg,
- gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasto Giżycko w powiecie giżyckim,
- gmina Dubeninki, część gminy Gołdap położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,
- gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- gminy Olecko, Świętajno, Wieliczki i część gminy Kowale Oleckie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 i na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kowale Oleckie, Guzy, Wężewo, Sokółki biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie oleckim,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,
- powiat braniewski,
- gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszeli część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

- powiat lidzbarski,
- część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew powiecie siemiatyckim,
- powiat hajnowski,
- gminy Kobylin-Borzyni Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,
- powiat suwalski,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- powiat sokólski,
- powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

- gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
- powiat nowodworski,
- gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,
- gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- część gminy Somanika położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

- powiat garwoliński,
- powiat otwocki,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,
- gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
- część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
- powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

- gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wołyn i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
 - gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
 - gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczn, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
 - powiatmiejski Biała Podlaska,
 - gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
 - część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
 - gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,
 - gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów i Wólka w powiecie lubelskim,
 - gminy Mełgiew, Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
 - gmina Fajslawice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Dolhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
 - gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
 - część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
 - gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,
 - gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,
 - gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
 - gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
 - gmina Stężycza w powiecie ryckim;
- w województwie podkarpackim:
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

8. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
 - Comuna Vișeu de Sus,
 - Comuna Moisei,
 - Comuna Borșa,
 - Comuna Oarța de Jos,
 - Comuna Suceiu de Sus,
 - Comuna Coroieni,
 - Comuna Târgu Lăpuș,
 - Comuna Vima Mică,
 - Comuna Boiu Mare,
 - Comuna Valea Chioarului,
 - Comuna Ulmeni,
 - Comuna Băsești,
 - Comuna Baia Mare,
 - Comuna Tăuții Magherăuș,
 - Comuna Cicărlău,
 - Comuna Seini,
 - Comuna Ardușat,
 - Comuna Farcasa,
 - Comuna Salsig,
 - Comuna Asuaju de Sus,
 - Comuna Băița de sub Codru,
 - Comuna Bicăz,
 - Comuna Grosi,
 - Comuna Recea,
 - Comuna Baia Sprie,
 - Comuna Sisesti,
 - Comuna Cernesti,
 - Copalnic Mănăstur,
 - Comuna Dumbrăvița,
 - Comuna Cupseni,
 - Comuna Șomcuța Mare,
 - Comuna Sacaleșeni,
 - Comuna Remetea Chioarului,
 - Comuna Mireșu Mare,
 - Comuna Ariniș,
- Județul Bistrița-Năsăud.

PARTE III

1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,
- Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventėžio ir Veisiejų seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos.

3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Sępolec i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,
- gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Kreliekijmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Głitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radziejewo, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- gmina Banie Mazurskie i część gminy Gołdap położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,
- część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy łączącą miejscowości Sokółki, Wężewo, Guzy, Kowale Oleckie do skrzyżowania z drogą nr 65 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie oleckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulín, Stary Brus, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
- gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

- gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,
- gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
- gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
- gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

- gmina Cieszanów w powiecie lubaczowskim.

4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Partea din judeţul Maramureş cu următoarele delimitări:
 - Comuna Petrova,
 - Comuna Bistra,
 - Comuna Repedea,
 - Comuna Poienile de sub Munte,
 - Comuna Vişeu e Jos,
 - Comuna Ruscova,
 - Comuna Leordina,
 - Comuna Rozavlea,
 - Comuna Strâmtura,
 - Comuna Bârsana,
 - Comuna Rona de Sus,

- Comuna Rona de Jos,
- Comuna Bocoiu Mare,
- Comuna Sighetu Marmației,
- Comuna Sarasau,
- Comuna Câmpulung la Tisa,
- Comuna Săpânța,
- Comuna Remeti,
- Comuna Giulești,
- Comuna Ocna Șugatag,
- Comuna Desești,
- Comuna Budești,
- Comuna Băiuț,
- Comuna Căvnic,
- Comuna Lăpuș,
- Comuna Dragomirești,
- Comuna Ieud,
- Comuna Săliștea de Sus,
- Comuna Săcel,
- Comuna Călinești,
- Comuna Vadu Izei,
- Comuna Botiza,
- Comuna Bogdan Vodă,
- Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suci de Sus,
- Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,
- Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.
- Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
 - Comuna Strehăia,
 - Comuna Greci,
 - Comuna Brejnita Motru,
 - Comuna Butoiești,
 - Comuna Stângăceaua,
 - Comuna Grozesti,
 - Comuna Dumbrava de Jos,
 - Comuna Băcles,
 - Comuna Bălăcița,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, del 20 settembre 2018, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 21 settembre 2018)

Alla pagina 68, l'allegato II va letto come segue:

«ALLEGATO II

Modulo per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/644 ⁽¹⁾	
Denominazione del fornitore di servizi di consegna dei pacchi	
Numero di registrazione in un registro commerciale o in un altro registro analogo	
Data di trasmissione ⁽²⁾	
Nome della persona di contatto	
Anno per il quale sono trasmesse le informazioni	

Tabella 1. Numero ⁽³⁾ di pacchi trattati nel corso dell'anno civile precedente e fatturato annuo dei servizi di consegna dei pacchi per l'anno civile ⁽⁴⁾ precedente nello Stato membro in cui il fornitore di servizi di consegna dei pacchi è stabilito ⁽⁵⁾

Tabella 1.1. Servizi nazionali di consegna dei pacchi

	Unità	Contratto concluso con il mittente	Gestiti per conto di un altro fornitore	Osservazioni
Numero di pacchi ⁽⁶⁾				
Fatturato dei servizi di consegna dei pacchi ⁽⁷⁾				

Tabella 1.2. Servizi di consegna di pacchi transfrontalieri in entrata [dall'interno e dall'esterno dell'Unione/dello Spazio economico europeo (SEE)]

	Unità	Contratto concluso con il mittente	Gestiti per conto di un altro fornitore	Osservazioni
Numero totale di pacchi in entrata ⁽⁶⁾				
di cui numero di pacchi in entrata <u>DALL'INTERNO</u> dell'Unione/del SEE ⁽⁶⁾				
di cui numero di pacchi in entrata <u>DALL'ESTERNO</u> dell'Unione/del SEE ⁽⁶⁾				
Fatturato dei servizi di consegna dei pacchi in entrata ⁽⁷⁾				
di cui fatturato del servizio di consegna dei pacchi in entrata <u>DALL'INTERNO</u> dell'Unione/del SEE ⁽⁷⁾				
di cui fatturato del servizio di consegna dei pacchi in entrata <u>DALL'ESTERNO</u> dell'Unione/del SEE ⁽⁷⁾				

Tabella 1.3. Servizi di consegna di pacchi transfrontalieri in uscita (verso l'interno e l'esterno dell'Unione/del SEE)				
	Unità	Contratto concluso con il mittente	Gestiti per conto di un altro fornitore	Osservazioni
Numero di pacchi ⁽⁶⁾				
di cui numero di pacchi in uscita verso <u>L'INTERNO</u> dell'Unione/del SEE ⁽⁶⁾				
di cui numero di pacchi in uscita verso <u>L'ESTERNO</u> dell'Unione/del SEE ⁽⁶⁾				
Fatturato totale dei servizi di consegna dei pacchi in uscita ⁽⁷⁾				
di cui fatturato del servizio di consegna dei pacchi in uscita verso <u>L'INTERNO</u> dell'Unione/del SEE ⁽⁷⁾				
di cui fatturato del servizio di consegna dei pacchi in uscita verso <u>L'ESTERNO</u> dell'Unione/del SEE ⁽⁷⁾				

Tabella 2. Numero di persone impiegate dal fornitore di servizi di consegna dei pacchi nell'anno civile precedente coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui il fornitore è stabilito			
	30.6.20XX	31.12.20XX	Osservazioni
A tempo pieno			
A tempo parziale			
Temporanei			
Autonomi			
TOTALE			

Tabella 3. Informazioni relative alle caratteristiche dei servizi di consegna dei pacchi forniti dai subappaltatori dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi ⁽⁸⁾						
	Nome del subappaltatore	Raccolta	Smistamento	Trasporto	Distribuzione	Osservazioni
Numero totale di subappaltatori ⁽⁹⁾						
Subappaltatore 1 ⁽¹⁰⁾						
Subappaltatore 2 ⁽¹⁰⁾						
Subappaltatore 3 ⁽¹⁰⁾						
Subappaltatore 4 ⁽¹⁰⁾						
Subappaltatore 5 ⁽¹⁰⁾						

Tabella 4. Nomi dei subappaltatori dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi ⁽¹¹⁾		
Numerazione dei subappaltatori	Nome del subappaltatore	Osservazioni
[...] ⁽¹²⁾	[...]	
Tabella 5. Eventuali listini prezzi accessibili al pubblico applicabili al 1o gennaio di ogni anno civile ai servizi di consegna dei pacchi ⁽¹³⁾		
Listino accluso come allegato		
Link:		

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/644, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ulteriori obblighi di informazione oltre a quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento. L'obbligo di trasmettere le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/644, è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del medesimo regolamento.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, il modulo deve essere trasmesso entro il 30 giugno di ogni anno civile.

⁽³⁾ Includere invii generati da attività relative sia ai pacchi ordinari sia alle spedizioni di beni trattate nel circuito postale dedicato alla corrispondenza.

⁽⁴⁾ Se le informazioni fornite si basano su una stima, indicarne le basi.

⁽⁵⁾ Fornire informazioni relative a effettivi servizi di consegna dei pacchi forniti da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'anno civile precedente (sopraindicato come «anno per il quale sono trasmesse le informazioni»)

⁽⁶⁾ In migliaia ('000).

⁽⁷⁾ In migliaia di unità della valuta nazionale, IVA esclusa.

⁽⁸⁾ Fornire una stima del numero di subappaltatori che forniscono uno qualsiasi dei servizi inclusi nel servizio di consegna postale.

⁽⁹⁾ Indicare il numero di subappaltatori coinvolti in ciascuna fase (la somma potrebbe superare il numero totale di subappaltatori poiché alcuni di essi potrebbero fornire servizi in più fasi).

⁽¹⁰⁾ Indicare i nomi dei cinque maggiori subappaltatori e quali fasi del servizio di consegna postale forniscono.

⁽¹¹⁾ Fornire informazioni sui subappaltatori in riferimento all'anno civile precedente.

⁽¹²⁾ Fornire le informazioni direttamente nella tabella o allegare al presente modulo un documento recante l'elenco dei subappaltatori.

⁽¹³⁾ Allegare i listini al presente modulo e, se sono disponibili online, fornire i link. ».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT